



Agenzia
per l'innovazione, lo sviluppo
e la sicurezza del territorio
www.agrorinasce.org



AGRORINASCE s.c.r.l.

Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Repubblica Italiana - Regione Campania - Provincia di Caserta

Via Roma – presso Casa Comunale – 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)

www.agrorinasce.org

OGGETTO DELL'APPALTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGROALIMENTARE DEL COMPLESSO AGRICOLO "LA BALZANA", BENE CONFISCATO SITO NEL COMUNE DI S.MARIA LA FOSSA – RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO OVEST – CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE, ATTIVITA' TERZIARIE E DI SERVIZI DEL PARCO AGRO-ALIMENTARE LA BALZANA. LOTTO 2

Disciplinare di gara per l'affidamento di servizi d'ingegneria per la selezione di professionisti da incaricare per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione del progetto di riqualificazione complesso ovest – centro polifunzionale per la scuola di formazione, attività terziarie e di servizi del parco agro-alimentare la balzana”. lotto 2.

Rev.1 Rettifica par. fi 18) e 29).

CUP: D19E19001400001

CIG: 8737779356

S.Maria la Fossa, li 06/09/2021

1. PREMESSE E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.	7
3. CHIARIMENTI.	8
4. COMUNICAZIONI	8
5. OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA	9
6. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.	11
7. PENALI PER RITARDI O INADEMPIENZE	13
8. POLIZZA PROFESSIONALE - RC	13
9. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA.....	14
10. OPZIONI E RINNOVI.	14
11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA.....	15
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	16
13. PROFESSIONISTI INDICATI.	18
14. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
15. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.	19
16. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.	19
17. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	21
18. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	22
19. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I GEIE.....	25
20. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.....	27
21. AVVALIMENTO.	27
22. SUBAPPALTO.....	29
23. SOPRALLUOGO.	29
24. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	30
25. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.....	30
26. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	32
27. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33



Agenzia
per l'innovazione, lo sviluppo
e la sicurezza del territorio
www.agrorinasce.org



28. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	41
29. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA.....	46
30. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	47
31. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE. <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
32. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL CALCOLO DEI PUNTEGGI	49
33. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.	51
34. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	52
35. APERTURA BUSTE B e C–VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE e ECONOMICHE	53
36. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	54
37. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.	54
38. ULTERIORI INFORMAZIONI.....	58
39. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE DEL BANDO.....	58
40. PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.....	61
41. RISERVATEZZA.....	61

1. PREMESSE E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Agorinasce S.c.r.l. (di seguito “**Agorinasce**”) è una società consortile a responsabilità limitata con capitale esclusivamente pubblico costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, San Marcellino, S. Maria La Fossa, ed ha tra i suoi scopi sociali il rafforzamento dei sistemi sociali locali e la massima diffusione della cultura della legalità. Alla suddetta società ha deliberato di aderire anche la Regione Campania, che ha avviato le procedure propedeutiche alla sottoscrizione del capitale sociale, al momento della pubblicazione degli atti di gara.

Agorinasce opera dall’anno 1998, anno di costituzione della società per iniziativa del Ministero dell’Interno nell’ambito del POM "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" QCS 1994/99, alla promozione della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla criminalità, anche attraverso il recupero di beni confiscati alla camorra. A tal fine, ha realizzato nei territori dei predetti Comuni che la compongono molteplici interventi tesi al raggiungimento dei predetti fini recuperando e valorizzando 162 beni confiscati alla camorra, utilizzando i fondi comunitari, nazionali e fondi regionali.

Tra questi beni confiscati amministrati da Agorinasce vi è il complesso agricolo denominato “La Balzana” è sito in Santa Maria La Fossa, censito rispettivamente nel N.C.E.U. del menzionato Comune al foglio 12, particella 5001, sub dal n.1 al n.27 compreso e particella 5002, nonché nel N.C.T. dello stesso Comune al foglio 3, particella 92, foglio 11, particelle 21,26 e 28, foglio 12, particelle 13,16,18,20,52,55,82,85,88,91, foglio 13 particelle 3,4,8,15,138,141,144,147, foglio 16, particelle 38,39,40 e 49, foglio 20, particelle 9 e 10; risulta esteso 200 ettari, e sullo stesso insistono 10 ville bifamiliari, una cappella, una piccola scuola e circa 14 immobili produttivi.

Con delibera di Giunta n. 63 del 31.10.2017, l’Amministrazione Comunale di S. Maria La Fossa ha inviato all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie (d’ora in poi ANBSC) la propria manifestazione di volontà all’assegnazione definitiva dell’intero complesso agricolo *“per finalità istituzionali e sociali dell’Ente, mediante il ripristino dell’intera tenuta agricola con tutte le funzioni originarie abitative e produttive nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento, dell’agroalimentare, di attività per il tempo libero, di formazione, e di tutto ciò che è necessario per il raggiungimento degli obiettivi pubblici di sviluppo sociale, ambientale ed economico del territori comunale, e che ai sensi dell’art. 48 del codice*



antimafia, la gestione sarà di natura diretta, attraverso il Consorzio Agorinasce, già creato allo scopo di valorizzare il patrimonio pubblico confiscato alla camorra”.

L'ANBSC ha provveduto alla destinazione dell'intero complesso agricolo al Comune di S. Maria La Fossa nel mese di dicembre 2017.

Il complesso agricolo è stato dato in concessione definitiva ad Agorinasce per la durata di 25 anni con delibera di Giunta n. 44 del 24/04/2019.

Agorinasce, d'intesa con l'Amministrazione Comunale di S. Maria La Fossa, ha predisposto lo studio di fattibilità “Parco agro-alimentare dei prodotti tipici della Campania” per l'importo complessivo di circa 30 milioni di euro con il recupero funzionale e la valorizzazione del patrimonio edilizio “confiscato” esistente, mediante una serie di interventi volti alla conservazione dell'edificio, destinandoli all'accoglienza, alla didattica e alla formazione e alla produzione agro-industriale.

Ai fini del finanziamento del progetto predisposto da Agorinasce, è stato convocato in data 6 maggio 2019, presso il Ministero delle politiche Agricole il primo tavolo istituzionale finalizzato alla realizzazione del progetto di valorizzazione del citato complesso agricolo.

Al tavolo istituzionale, presieduto dal Ministero delle politiche Agricole, erano presenti le seguenti istituzioni pubbliche: 1) Ufficio staff del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2) Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega Gioventù e Servizio Civile universale; 3) Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo; 4) Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro; 5) Ministero dei Beni Architettonici e Culturali; 6) Ministero per il Sud; 7) Agenzia per la Coesione Territoriale; 8) Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 9) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche di Coesione; 10) Regione Campania; 11) Agorinasce s.c.r.l Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio; 12) Comune di S. Maria La Fossa.

Il secondo incontro del tavolo istituzionale si è tenuto il 6 luglio 2019 presso la sede di Agorinasce in S. Maria La Fossa ubicata nel Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di S. Maria La Fossa, bene confiscato, anche questo.

La proposta progettuale predisposta da Agorinasce, all'esito degli incontri istituzionali svolti, è stata approvata nell'ambito della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione ed è stata formalmente ammessa al finanziamento con Delibera



CIPE n.48/2019 del 24 luglio 2019, avente ad oggetto “*Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione - Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari e prima assegnazione al complesso «La Balzana»*”, con una prima assegnazione di 15,114 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili FSC 2014-2020, di cui 7 milioni di euro per l’annualità 2020 e 8,114 milioni di euro per l’annualità 2021 per le opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione dell’istituto agrario e la realizzazione di un centro polifunzionale per l’erogazione di servizi pubblici. Il responsabile del piano ‘progetti esemplari’ è l’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Per quanto suddetto, a seguito delle determinazioni assunte nei precedenti capoversi, Agorinasce, attesa l’individuazione della diversità tipologica dei principali interventi da dover eseguire per quanto attinente alle tipologie costruttive e specialistiche previste, ha delineato lo studio di fattibilità tecnico- economica per la riqualificazione dell’intero insediamento "La Balzana".

Nell’ambito del predetto studio di fattibilità, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., anche al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, si è deciso di individuare tre lotti funzionali distinti, per un totale di 15,114 milioni di euro, così descritti:

- 1) Lotto 1- Riqualificazione ed adeguamento opere infrastrutturali primarie e secondarie del Parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania, per un importo di €7.044.000;
- 2) Lotto 2- Riqualificazione complesso ovest, Centro Polifunzionale per scuola di formazione, attività terziarie e di servizi del Parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania, per un importo di €3.150.000;
- 3) Lotto 3- Riqualificazione complesso Est, polo scientifico per l’istruzione e ricerca agro-alimentare del Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania, per un importo di €4.920.000.

Ferma la suindicata individuazione dei tre lotti in oggetto, con la presente gara si intende affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e documenti correlati, *delle opere di cui al “lotto 2 - riqualificazione complesso ovest – centro polifunzionale per la scuola di formazione, attività terziarie e di servizi del parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania”*, per un importo finanziato di €3.150.000,00, ed un importo lavori presunto pari a circa €2.119.000,00.

Con verbale di Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2021 esecutiva ai sensi di legge, accertata la mancata disponibilità del personale interno idoneo ad espletare l'incarico per la progettazione delle opere in oggetto, è stato infatti approvato lo schema del presente disciplinare di gara e del relativo bando per l'avvio della procedura per affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e della progettazione della sicurezza per le opere di cui al predetto **Lotto 2**, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n.50/2016.

Si precisa tuttavia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di partecipazione da parte di un medesimo soggetto, come indicato nel successivo art. 9, a più di una gara per i lotti sopraindicati (quindi ad almeno due procedure), al concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti, **potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotto**, in base alla rilevanza economica dell'offerta presentata per il rispettivo lotto, quindi aggiudicando il lotto per il quale è stata presentata l'offerta economica più alta.

È obbligatoria la partecipazione ai diversi lotti, con la medesima impostazione organizzativa, onde consentire di applicare la precedente disposizione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara per l'affidamento della progettazione e definitiva, esecutiva, comprensiva dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e documenti correlati, per le opere di cui al **Lotto 2**;
- progetto di fattibilità tecnica ed economica (SFTE), redatto dall'U.T di Agorinasce, ai sensi dell'art.23, c.5 e 6 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., comprensivo delle schede di rilievo dell'esistente;
- Elenco elaborati: n.28, di cui n.2 allegati;
- Disciplinare prestazionale che definisce le regole per lo sviluppo dei servizi di progettazione per il livello definitivo, esecutivo e del CSP – Lotto 2;
- Modello DGUE;
- Schema di contratto di servizi;
- Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Caserta;
- Modelli di gara A, B, C e D.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet, **sezione gara:** www.agorinasce.org.

La documentazione di gara potrà essere consultata presso la sede operativa di Agorinasce c/o Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre (CEDA), in via Vaticale, loc. Ferrandelle, Comune di S.Maria la Fossa (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30).

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

3. CHIARIMENTI.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana all'Ufficio di Agrorinasce al seguente indirizzo PEC: **agrorinasce@legalmail.it**.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “**quesito**” seguita dal CIG della procedura. In caso contrario, Agrorinasce non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito internet **www.agrorinasce.org**, nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale e tecnica.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo Agrorinasce dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta in quanto pubblicate sul suindicato sito di Agrorinasce, alla sezione “gare”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. *Giovan B. Pasquariello*.

4. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Salvo ove prevista una differente modalità nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Agrorinasce e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: **agrorinasce@legalmail.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella

documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad Agorinasce; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato in sede di offerta si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, associati, consorziati o, in qualsiasi modo riuniti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente gara ha ad oggetto l'affidamento della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per le opere di cui al Lotto 2, comprensive dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e documenti correlati, come previsto dell'art.23, commi 7 ed 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dagli artt.24 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (*fino a quando vigenti*) e dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

A tal fine, si specifica che la riqualificazione complesso ovest – centro polifunzionale per la scuola di formazione, attività terziarie e di servizi del parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania oggetto del presente Lotto 2 (in relazione alle quali, quindi, dovrà essere predisposta la progettazione di cui al presente disciplinare) consentiranno la riqualificazione del complesso ovest - centro polifunzionale per la scuola di formazione, attività terziarie e di servizi del medesimo parco, partendo dalle strutture esistenti.

L'importo presunto relativo ai lavori di cui al **Lotto 2** è stimato pari a circa **€2.119.000,00**, come risulta dallo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dall'UT di Agorinasce, così come rivisitato con il progetto di fattibilità tecnico-economico redatto dal consulente all'uopo incaricato.

L'importo complessivo posto a base di gara e soggetto a ribasso per il servizio di progettazione da

affidare, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza, è riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 1 – Importo dell'appalto

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
Progettazione definitiva, esecutiva e CSP per la sicurezza	71340000-3	€.177.000,00
	71221000-3	
	71311220-9	
	71322500-6	
Importo totale a base di gara soggetto a ribasso		€. 176.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a **€.1.000,00**, oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi **e non è soggetto a ribasso**.

Il suindicato ammontare presumibile del corrispettivo della prestazione (pari ad €.177.000,00, escluso Iva e/o altre imposte e contributi di legge), comprensivo di €.1.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è stato desunto da quanto previsto dal D.M.17/06/2016 e indicato nella seguente tabella:

CORRISPETTIVI RELATIVI AL D.M. 17/06/2016 – Progettazione def./esec. e sicurezza			
CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Costo Categorie (€)	Corrispetti vo stimato (€)
EDILIZIA POLIFUNZIONALE	E.10	835.620,00	72.000,00
STRUTTURE	S.06	435.620,00	38.000,00
IMPIANTI ELETTRICI - SPECIALI	IA.03	507.760,00	43.000,00
IMPIANTI MECCANICI (**)	IA.02	340.000,00	24.000,00
Somma totale per compenso professionale			177.000,00

(*) Gli importi si intendono mediamente ridotti di circa di un lieve % in arrotondamento

(**) Detta categoria, in ragione della minoritaria percentuale di opere include anche la IA.02

Le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa e la determinazione degli importi distinti per livello progettuale sono allegate al presente disciplinare di gara.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. si evidenzia che la **prestazione principale** è riferita al servizio di progettazione delle opere relative all'ID "E.10". Il servizio di progettazione delle opere di ciascuna altra ID, nonché le eventuali prestazioni accessorie indicate in *tabella 1*, sono prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'importo totale posto a base di gara comprende i costi della manodopera, relativi alle eventuali prestazioni accessorie che risultano a carico del soggetto affidatario. Per la prestazione da rendere, eventuali e qualsiasi esigenze di ulteriori indagini, prove e/o approfondimenti saranno a totale cura ed onere del candidato ovvero dell'affidatario.

L'importo del contratto di servizi sarà stipulato **"a corpo"**; l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dal contraente alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e senza alcuna possibilità di modifiche conseguenti alle variazioni che potranno subire le categorie d'opera, la destinazione funzionale e il grado di complessità, ai sensi del DM 17 giugno 2016, in esito allo sviluppo della progettazione definitiva, esecutiva e di progettazione della sicurezza.

La spesa necessaria per il presente incarico sarà sostenuta con i fondi messi a disposizione dal Ministero per il SUD con Delibera CIPE n.48/2019 del 24 luglio 2019, avente ad oggetto *"Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione - Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari e prima assegnazione al complesso «La Balzana»"*.

6. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

Il tempo utile per l'espletamento dell'incarico di **progettazione definitiva e della sicurezza in fase di progettazione (CSP)** oggetto della presente procedura è fissato in 50 (*cinquanta*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'affidatario entro tali termini dovrà consegnare ad Agorinasce il progetto definitivo completo con incluso il piano di sicurezza e di coordinamento, in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Il progetto definitivo consegnato sarà soggetto, in via preliminare, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi istruttoria, all'ottenimento dei prescritti pareri di competenza di altri Enti (V.V.F., A.S.L., *comune di S. Maria la Fossa ed altri*), con obbligo dell'aggiudicatario di curare ogni adempimento necessario per l'acquisizione dei suddetti. Durante tale attività l'aggiudicatario dovrà fornire tutta la necessaria collaborazione sia al soggetto che condurrà l'istruttoria per i pareri istituzionali e di competenza, sia per la verifica, e dovrà provvedere tempestivamente alla revisione degli elaborati progettuali, in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione dei relativi rapporti di verifica o dalla richiesta di adeguamento della progettazione.

Il progetto definitivo sarà poi approvato ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

Successivamente, il soggetto aggiudicatario dovrà procedere alla redazione del **progetto esecutivo** entro **30** (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'intervenuta approvazione del suddetto progetto definitivo.

Il progetto esecutivo dovrà essere verificato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. La verifica sarà effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 da società qualificata per le verifiche di lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto esecutivo richieste da Agorinasce saranno da eseguirsi entro 15 (quindici) giorni dall'esito della verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

Il progetto esecutivo dovrà essere poi approvato ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di quanto suindicato.

Resta facoltà insindacabile da parte di Agorinasce disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all'aggiudicatario.

7. PENALI PER RITARDI O INADEMPIENZE

Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al precedente paragrafo, sarà applicata una penale pari allo 1,0‰ del compenso complessivo spettante, per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). La penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo. Un ritardo che determinerebbe una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale comporterà la risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati da Agorinasce al contraente il quale potrà in ogni caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione.

Per le somme derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, Agorinasce potrà rivalersi con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo.

La richiesta o il pagamento di penali non esonera l'affidatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di persistente inadempimento è riconosciuta ad Agorinasce la facoltà, previa comunicazione al contraente, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando al contraente i relativi costi sostenuti.

Ferma restando l'applicazione delle penali suddette, Agorinasce avrà comunque facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

8. POLIZZA PROFESSIONALE - RC

Ai sensi dell'art.24, co. 4 e 103 del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, della polizza di responsabilità civile professionale prevista nell'articolo 103, del Codice dei Contratti pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, con un massimale minimo garantito pari a: € **1.000.000,00** (euro un milione/00). Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità

civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza dovrà altresì coprire i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorrerà dalla data di inizio dell'incarico ed avrà termine con la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

9. GARANZIA DEFINITIVA E IMPEGNO RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo della progettazione) sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: **Agrorinasce – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza sul territorio.**

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva come anzidetto conformemente allo schema tipo di cui all'Allegato A – Schemi Tipo del DM n.31/2018

Il soggetto incaricato della progettazione, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: Agrorinasce – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza sul territorio.

10. OPZIONI E RINNOVI.

Non sono previsti rinnovi.

11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA.

Possono partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico in oggetto, i soggetti di cui all'art.46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi del presente disciplinare.

Nello specifico, ai sensi del predetto articolo, sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto, se dotati dei requisiti di cui ai successivi paragrafi:

- a) **prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla successiva lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c) di cui sotto, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) **le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) **le società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri,** identificati con i codici CPV principali indicati nella tabella di cui all'art. 5 che precede, e successivi

aggiornamenti - costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) **i raggruppamenti temporanei**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come "mandatario", il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei "mandanti");

f) **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per i requisiti che ciascuno dei suindicati soggetti deve possedere si rinvia agli artt. 12, 13, 14 e 15 e 16 del presente disciplinare.

Si evidenzia, inoltre, sin da ora, che ai sensi dell'art.24, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario del servizio di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Per i consorziati indicati la domanda di partecipazione deve precisare le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno. L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione, sia delle percentuali della quota di riparto del servizio.

I R.T.I (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. Ai sensi dell'articolo 48, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata, a **pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, per tutto quanto qui non previsto, si rinvia all'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, alle condizioni indicate dalla stessa disposizione normativa, anche riunito in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Si rinvia all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi del comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., saranno esclusi sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara.

13. PROFESSIONISTI INDICATI.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta (meglio indicati nel precedente art. 9), l'incarico relativo ai servizi tecnici dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche per l'attività di progettazione.

I nominativi indicati nella domanda di partecipazione sono vincolanti per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per motivata nonché sopravvenuta causa e su espressa autorizzazione di Agorinasce, subordinata alla verifica del possesso da parte del professionista subentrante di tutti i requisiti di quello uscente.

14. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti che si presentano nelle forme suindicate (art.119), a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori

tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. Si precisa che in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

15. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Oltre ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il requisito dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. deve inoltre essere posseduto da tutti i professionisti indicati nell'offerta, responsabili dell'espletamento del servizio, nonché dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il concorrente. Tutti i professionisti indicati nell'offerta devono, pertanto, rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui si dirà nei successivi paragrafi.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

16. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Oltre al suindicato requisito di ordine generale, per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale, questi si distinguono in base alla tipologia di forma di partecipazione del concorrente. In particolare:

- a) i **professionisti singoli o associati** devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del DM n. 263 del 2016;
- b) le **società di professionisti** devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del DM n. 263 del 2016;
- c) le **società di ingegneria** devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 263 del 2016;
- d) i **raggruppamenti temporanei** devono possedere i requisiti di cui all'art. 4 del DM n. 263 del 2016, con particolare riferimento all'indicazione nella domanda di partecipazione di almeno un

- giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista;
- e) i **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE** devono possedere i requisiti di cui all'art. 5 del DM n.263 del 2016;
 - f) il soggetto indicato quale coordinatore per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - g) le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili e i GEIE devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - h) i professionisti indicati ai sensi del precedente art. 11 del presente disciplinare, indipendentemente dalla forma di partecipazione e quindi dai predetti requisiti devono essere in possesso, al momento della partecipazione alla gara, dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche e fornire evidenza del rispetto degli obblighi di formazione previsti dai relativi Ordini, Albi o altri elenchi disposti in attuazione all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Oltre a quanto sopra, tutti i concorrenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del DM n. 263 del 2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE devono inoltre aver adempiuto agli obblighi di comunicazione all'A.N.AC. di cui all'art. 6 del D.M. n. 263 del 2016.

Sia nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo, sia nel caso in cui sia una società o un'associazione di professionisti, sia nel caso sia una società di ingegneria, tra i professionisti indicati ed il concorrente deve intercorrere un rapporto stabile. Pertanto, ciascun professionista indicato deve essere un professionista associato (nel caso in cui il concorrente sia un'associazione di professionisti) o un socio/amministratore/direttore tecnico/dipendente della società concorrente o un

consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio stabile o un GEIE, il rapporto stabile di cui sopra deve intercorrere tra il professionista indicato ed uno degli operatori economici raggruppati/consorziati indicati.

17. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

I concorrenti della presente procedura devono possedere, a pena di esclusione, il seguente requisito di capacità economica e finanziaria:

- Il fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (2016-2020), per un importo di almeno **€.354.000,00**, pari al doppio dell'importo posto a base di gara per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Si precisa che il fatturato deve intendersi globale, ovvero riferito alla totalità dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti e non solo a quelli relativi alla categoria, destinazione funzionale ed ID assunta dall'operatore economico. Tale requisito risulta essenziale in considerazione dei rischi connessi alla fase di progettazione nella realizzazione dei lavori in oggetto, nonché dell'assoluta necessità di verificare la solidità economico finanziaria e l'affidabilità del soggetto selezionato in considerazione del fatto che, come meglio descritto in premessa, l'opera è stata finanziata nell'ambito di procedimenti per l'attribuzione di fondi europei - che per la loro natura sono vincolati al rispetto di tempistiche e requisiti specifici- nonché della funzione, anche sociale, che svolge la stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i partecipanti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

18. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

I concorrenti della presente procedura devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e specificatamente relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni ID pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo stimato	x [variabile tra 1 e 2]	Requisito:
EDILIZIA	Architettonica e funzionale per il terziario	E.10	835.620,00	2	72.000,00
STRUTTURE	Strutture Speciali.	S.06	435.620,00	2	38.000,00
IMPIANTI	Impianti Elettrici e Speciali a servizio delle Costruzioni.	IA.03	507.760,00	2	43.000,00
IMPIANTI	Impianti meccanici, idrici e fognari	IA.02	340.000,00	2	24.000,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO x 2					€. 354.000,00

NB: il requisito economico del servizio è parimenti dimostrabile in ragione dell'importo lavori.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5, e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

- b) Svolgimento negli ultimi 10 anni (dieci) di almeno due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (cd. "**servizi di punta**"), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID pari a 'dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale dei due lavori per ogni ID pari a **0,80 (*)** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID cui si riferiscono i servizi da affidare riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Importo stimato	x [variabile tra 1 e 2]	Requisito: imp. serv. / imp. lavori	
EDILIZIA	Architettonica e funzionale per il terziario	E.10	835.620,00	0,80	57.600	668.496
STRUTTURE	Strutture Speciali.	S.06	435.620,00	0,80	30.400	348.496
IMPIANTI	Impianti Elettrici e Speciali a servizio delle Costruzioni.	IA.03	507.760,00	0,80	34.400	406.208
IMPIANTI	Impianti meccanici, idrici e fognari	IA.02	340.000,00	0,80	19.200	272.000
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO x 1					€141.600	€1.695.200

(*) Si rettifica il range del requisito di lett.b), di cui al punto 2.2.21 linea guida ANAC, lett.c), relativa alla dimostrazione dell'avvenuto svolgimento di prestazioni riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, dove il limite degli importi debbono essere ricompresi tra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato, mentre l'Ufficio ha applicato un valore selettivo maggiore pari ad "1". Tale rettifica essendo riduttiva non si ritiene comportare implicazioni alle aspettative della procedura in corso.

Si precisa che i due servizi atti a dimostrare tale requisito per ognuna delle categorie, destinazioni funzionali e ID non possono essere frazionati e, pertanto, ciascuno di essi deve risultare svolto per intero da un unico soggetto. I due servizi possono però essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento/consorzio.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86, comma 5, e all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

c) Organico minimo: il concorrente deve disporre di un numero minimo di professionisti per l'espletamento dell'incarico pari **n.4** (quattro) così individuati:

- n. 1 Responsabile Contrattuale, con funzione di Capo Progetto e Referente Unico nei confronti di Agrorinasce s.c.r.l. per gli aspetti amministrativi del contratto, responsabile della progettazione secondo il D.M. 17 giugno 2016;
- n. 1 professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- n. 1 professionista abilitato al ruolo di coordinatore della sicurezza per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..
- n. 1 giovane professionista con almeno 5 anni di iscrizione all'albo professionale.



L'elenco sopra riportato individua il numero **minimo** di professionalità che debbono essere garantire nell'ambito del gruppo per l'espletamento del servizio di progettazione. Il concorrente può comunque indicare più di un nominativo per ciascuna prestazione specialistica, con la sola esclusione del Responsabile Contrattuale e del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Lo stesso nominativo può essere indicato per più di una prestazione specialistica, fermo restando che il numero minimo di nominativi complessivamente indicato deve essere come stabilito al punto c). Resta inoltre inteso che nel caso di raggruppamenti temporanei è necessario rispettare quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 263 del 2016 con riferimento all'indicazione quale progettista di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza.

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che sono utilizzabili per dimostrare i requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (2010-2020), ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti in raggruppamento temporaneo o comunque in forma congiunta sono utilizzabili nella misura desumibile dal certificato comprovante il requisito in cui devono essere riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente.

Sono idonei a dimostrare i requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 3 lettera vvvv) comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento, le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione lavori, nonché gli studi di fattibilità effettuati per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Possono essere, altresì, utilizzati per comprovare i requisiti i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della

prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del citato codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

19. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I GEIE.

Il raggruppamento temporaneo può essere formato da tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il raggruppamento temporaneo può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (se da costituire) ovvero l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (se già costituito), deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la descrizione delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario. L'obbligo di specificazione delle parti del servizio in capo a ciascun operatore economico di cui al comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione, sia delle percentuali della quota di riparto del servizio. L'obbligo spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali, verticali e misti.

Il ruolo di mandante/mandatario di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ovvero da una sub-raggruppamento con le forme di un raggruppamento temporaneo.

Fermo restando che tutti gli operatori singolarmente devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 13 e che i requisiti di cui all'art. 14 devono essere posseduti secondo quanto meglio indicato nel relativo art. del presente disciplinare:

- i requisiti di cui ai punti precedenti 15 (capacità economica e finanziaria) e 16 (capacità tecnica e professionale) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), a condizione che il mandatario possenga i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le seguenti precisazioni:
 - Nel raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) l'eventuale requisito dei servizi di punta di cui alla lett. b) del punto 16 non è frazionabile e, pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico componente del raggruppamento (mandatario o mandante che intendono eseguire la prestazione alla quale è collegato il servizio di punta in oggetto).
 - In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo **orizzontale**, tutti i componenti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste (principale e secondarie), in quanto tutti gli operatori economici raggruppati eseguono il medesimo tipo di prestazione e rispondono in solido per tutte le prestazioni. In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., all'operatore economico mandatario è richiesto, pena l'esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di cui al p.to 15 e 16 a) nella misura minima del 40%, per assicurare che l'operatore economico mandatario abbia il *know how* necessario a gestire efficacemente una commessa di progettazione delle dimensioni pari a quelle oggetto dell'appalto. Agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso dei medesimi requisiti in una misura minima, purché il raggruppamento temporaneo raggiunga, nella sua interezza, il requisito complessivo richiesto.
 - In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo **verticale**, il mandatario deve possedere i requisiti del punto 15 e al punto 16 a) nella misura del 100% con riferimento alla prestazione principale ed ogni mandante deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla prestazione secondaria che intende eseguire.
 - Il raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) di tipo **misto** può essere assimilato ad un raggruppamento di tipo verticale, in cui il mandatario e/o uno o più mandanti sono a loro volta costituiti da un sub-raggruppamento che intende eseguire con ripartizione orizzontale la relativa

prestazione. In tal caso, per ciascun sub-raggruppamento i requisiti speciali di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità già indicate per i predetti raggruppamenti.

Ai GEIE, ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di rete si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, ex art.48 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

20. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 46 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i consorzi di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al fine ottemperare ai requisiti, possono utilizzare sia i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole società consorziate designate per l'esecuzione del servizio, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole società consorziate non designate per l'esecuzione del servizio.

Per i primi cinque anni dalla costituzione il consorzio stabile può dimostrare i requisiti avvalendosi dei requisiti maturati dalle singole società consorziate.

21. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. o alle esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal

soggetto ausiliario. Con riferimento all'ulteriore documentazione da produrre in caso di avvalimento si rinvia all'art. 26 del presente disciplinare.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. Il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che il soggetto ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che il soggetto che si avvale dei requisiti.

Il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti dell'istituto del subappalto di cui al successivo articolo.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per il soggetto ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al concorrente di sostituire il soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione del soggetto ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione del soggetto ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti del soggetto ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE del nuovo soggetto ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dal soggetto ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

22. SUBAPPALTO.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per eventuali esigenze discrezionali per ulteriori indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Per tutte le altre prestazioni per le quali è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si applica l'art. 105 dello stesso decreto, ivi incluso l'obbligo in capo ai subappaltatori di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

23. SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo sul sito oggetto d'intervento si ritiene facoltativo, tenuto conto che non è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Qualora interessato, il concorrente dovrà prendere appuntamento con la Direzione di Agorinasce s.c.r.l. inviando una *pec* all'indirizzo agrorinasce@legalmail.it, per la richiesta di appuntamento per il sopralluogo, o telefonando al numero +39 0823 993846, con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì entro 10 (dieci) giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, GEIE, società o associazione di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/ socio/ associato di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila/società/associazione.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

24. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono tenuti al versamento del contributo dovuto all'Autorità (ANAC) per le procedure di scelta del contraente, fissato in **€20,00** (euro venti/00).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

25. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

I concorrenti potranno inviare, entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 20/09/2021**, al seguente indirizzo "*Agrorinasce Scrl – Via Roma c/o Casa Comunale 81036 San Cipriano d'Aversa*" un unico plico, **pena esclusione dalla gara**, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo PEC per le comunicazioni) e la dicitura: **"non aprire - contiene documenti relativi alla gara di affidamento per: *progettazione definitiva, esecutiva e progettazione sicurezza, per la riqualificazione del complesso agricolo confiscato "la Balzana", sito nel comune di S.Maria la Fossa – "2° lotto funzionale- riqualificazione complesso ovest – centro polifunzionale per la scuola di formazione, attività terziarie e di servizi del parco agro-alimentare dei prodotti tipici della regione Campania"***. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà essere spedito A.R. a mezzo di servizio postale o consegnato a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente al suindicato indirizzo.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti le informazioni relative all'operatore economico concorrente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"B - OFFERTA TECNICA"

“C - OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA”

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. L'impossibilità di individuare univocamente due delle tre buste sopra elencate (ad esempio perché le buste non presentano le diciture sopra richieste) comporta l'esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già consegnato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. Rimane fermo che la sostituzione del plico già consegnato nonché il suo ritiro da parte del concorrente devono avvenire prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ove previsto dai successivi paragrafi, le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli allegati al presente disciplinare e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.agorinasce.org>. Qualora per alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente disciplinare non siano allegati specifici modelli, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nello stesso disciplinare.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. **per 180 giorni** naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

26. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della BUSTA A “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, oltre a quanto espressamente previsto dal presente disciplinare, valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se gli elementi e le condizioni del ricorso all'avvalimento erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria Agorinasce assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Agorinasce può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Agorinasce procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è comunque facoltà di Agorinasce invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

27. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **Busta A** contiene la domanda di partecipazione (Modelli A,B), le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo.

In particolare, a pena di esclusione, la Busta A deve contenere:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla presente procedura, secondo il **modello A**, corredata di tutte le informazioni sotto riportate:

- a) dati identificativi dell'operatore economico e del suo legale rappresentante, quali nome, cognome, data e luogo di nascita;

- b) indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- c) forma di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente disciplinare.

La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In particolare:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. già costituito, dal legale rappresentante del mandatario;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non ancora costituito, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o di GEIE (per le parti compatibili) costituendi, la domanda di partecipazione includerà l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila;
- c) nel caso di consorzio stabile di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal legale rappresentante del consorzio. Nel caso di consorzio stabile di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa unicamente in nome e per conto proprio;
- d) nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria.

L'operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b) copia conforme all'originale della/e procura/e oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- c) ricevuta versamento contributo ANAC;
- d) la certificazione anagrafica (stato di famiglia e di residenza in corso di validità) dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2001.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. Il concorrente compila il DGUE allegato al presente Disciplinare, secondo le seguenti indicazioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega anche il DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D nel DGUE del concorrente che dovrà dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, nei limiti di cui al presente disciplinare, e la tipologia di prestazioni oggetto del subappalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, in particolare al comma. 5, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l'operatore economico dichiara, con riferimento sia all'operatore economico in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità ovvero che siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire ogni opportuna valutazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.

80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Il concorrente deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;
- b) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- c) nel caso di avvalimento dal concorrente e da tutte le imprese ausiliarie.

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE. Il concorrente, nonché ciascun operatore economico (mandatario, mandante, capogruppo, consorziato) in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, consorzio stabile, GEIE, deve rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., le seguenti dichiarazioni, in conformità al modello B al presente disciplinare.

- a) Dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero

- indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiarazione, con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- c) dichiarazione della propria posizione previdenziale e assoggettabilità o meno agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- d) dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei professionisti che espleteranno il servizio secondo quanto indicato dal presente disciplinare e del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (si veda art. 16, lettera c.). Per ciascuno di tali professionisti deve essere anche indicato il numero e la data di iscrizione all'Albo o Collegio professionale, il titolo di studio e la dichiarazione di essere libero professionista a tempo pieno o dipendente pubblico o privato (tale dichiarazione è indispensabile e la sua eventuale assenza comporterà l'esclusione dalla selezione);
- e) dichiarazione dell'assenza in capo a tali soggetti (quelli di cui alla lettera d) dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Inoltre per ciascuno dei professionisti incaricati è necessario dichiarare l'inesistenza di provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni dall'Albo Professionale nonché l'insussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
- f) dichiarazione di remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- g) dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- h) dichiarazione di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, il progetto preliminare e la documentazione tecnica posta a base di gara;

- i) dichiarazione di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara;
- j) dichiarazione di impegno a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all'atto della stipula del contratto nonché di fornire tutti gli altri documenti previsti per legge, tra cui anche le garanzie richieste per la progettazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (tra cui la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di progettazione di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- k) autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure indicazione delle motivazioni per le quali si chiede di non autorizzare l'eventuale richiesta di "accesso agli atti" di un partecipante, in quanto trattasi di documentazione coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
- l) attestazione di presa visione ed accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati delle persone fisiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679, contenuta all'articolo 40 del disciplinare di gara. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, in aggiunta a quanto sopra, dovrà essere resa la dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in aggiunta a quanto sopra, è necessario indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarare di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento

temporaneo e che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per le modalità di sottoscrizione di tale dichiarazione si rinvia a quanto previsto per la domanda di partecipazione.

D) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

In aggiunta ai suindicati documenti, nel caso di soggetti associati o integrati è necessaria la presentazione dei seguenti ulteriori documenti /dichiarazione. In particolare:

- a) per tutti i raggruppamenti temporanei: dichiarazione attestante l'indicazione del giovane professionista secondo quanto previsto dal presente disciplinare;
- b) per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
- c) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - atto costitutivo e statuto, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo del consorzio o del GEIE;
 - dichiarazione, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione del servizio.
- d) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
 - dichiarazione attestante: (i) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandatario/capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

Per le modalità di sottoscrizione di tale dichiarazione si rinvia a quanto previsto per la domanda di partecipazione.

E) DOCUMENTAZIONE A CORREDO. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione di cui al punto A:

- a) **PASSOE** relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., anche l'ausiliaria deve generare il PASSOE. Il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il PASSOE deve essere sottoscritto da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio. In caso di avvalimento il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ausiliaria.

Per il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è inoltre necessario presentare:

- a) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- d) PASSOE dell'ausiliaria.

Per le modalità di sottoscrizione delle suindicate dichiarazioni si rinvia a quanto previsto per la domanda di partecipazione.

28. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Tenuto conto dei criteri di valutazione, riportati nel successivo articolo 30, la **Busta B**, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti documenti:

Con riferimento all'elemento T1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta si prevede quanto segue.

L'elemento T1 riguarda la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta formulata dal concorrente, con

riferimento alla sua pregressa esperienza in opere simili a quella oggetto del servizio posto a base di gara e relative al **decennio** precedente alla data di pubblicazione della presente procedura (2010-2020).

Tale professionalità ed adeguatezza è dimostrata tramite la presentazione di un massimo di **tre** progetti presentati, valutati sulla base delle soluzioni architettoniche e funzionali nonché della qualità e completezza del grado di dettaglio dei particolari costruttivi, di opere qualificabili come “analoghe” a quelle oggetto del servizio posto a base di gara, ritenute significative dal concorrente per rappresentare la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Per progetti di opere “analoghe” a quelli oggetto del servizio posto a base di gara, si intendono progetti relativi alle ID opere “**V.02**” di cui al D.M. 17.06.2016, ovvero alle previgenti classi e categorie corrispondenti così come individuate dal medesimo Decreto ministeriale.

Possono essere presentati progetti di livello definitivo o esecutivo.

I progetti presentati devono essere stati già approvati dal committente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, e comunque in data non anteriore a un decennio da quella di pubblicazione del bando di gara di cui alla presente procedura.

Ogni singolo progetto presentato deve essere stato sottoscritto da almeno uno dei professionisti indicati nella domanda di partecipazione ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ogni singolo progetto deve essere presentato utilizzando una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 5 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 6 elaborati grafici in formato non superiore all'A3.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 5, pagina di copertina esclusa, quelle eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta.

Gli elaborati grafici allegati possono essere sia interi elaborati originali del progetto presentato, sia loro raccolte, singole parti o stralci di più elaborati originali. In ogni caso deve essere riportato in corrispondenza di ciascuna parte, stralcio o intero il codice ed il titolo dell'elaborato originale di provenienza.

Non è ammessa alcuna rielaborazione o modifica degli elaborati del progetto presentato, che devono essere pertanto perfettamente coincidenti, per le parti presentate, con gli elaborati originali del progetto.

La relazione illustrativa di ciascun progetto deve contenere, nell'ordine:

- 1) una scheda con le seguenti informazioni:
 - nome del committente;
 - descrizione dell'opera;
 - ID opere, ai sensi del D.M. 17.06.2016, ovvero le corrispondenti previgenti classi e categorie così come individuate dal medesimo D.M.;
 - importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza;
 - data di inizio e di ultimazione del servizio di progettazione;
 - professionisti firmatari del progetto;
- 2) un paragrafo contenente la descrizione dell'opera progettata;
- 3) un paragrafo contenente la descrizione del servizio di ingegneria svolto;
- 4) un paragrafo per ciascuno dei sub-elementi T1.1, T1.2 e T1.3 che saranno oggetto di valutazione.

La relazione illustrativa, nonché gli elaborati grafici allegati alla stessa, saranno oggetto di valutazione sulla base dei **sub-elementi T1.1, T1.2 e T1.3** e dei relativi criteri di valutazione.

I progetti presentati possono riguardare uno o più dei sub-elementi. La relazione illustrativa di ciascun progetto deve contenere i paragrafi relativi ai soli sub-elementi per i quali il progetto è presentato.

Nel caso un concorrente non presenti alcun progetto per uno o più sub-elementi, la commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a zero per tale/i sub-elemento/i.

Per ciascun sub-elemento trattato nella relazione illustrativa di un progetto il concorrente deve allegare almeno un elaborato grafico, il cui codice deve essere citato nella relazione illustrativa, all'interno del paragrafo dedicato al sub-elemento a cui si riferisce.

Si precisa che, nel caso siano presentati più di un progetto per il medesimo sub-elemento, la Commissione giudicatrice condurrà una valutazione media complessiva dei progetti presentati per ciascun sub-elemento.

Con riferimento all'elemento T2 - Metodologia e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione si prevede quanto segue.

L'elemento T2 riguarda la capacità del concorrente di organizzare e svolgere in maniera efficace ed efficiente il servizio posto a base di gara, in modo da realizzare la massima sinergia, collaborazione e trasparenza dell'attività dei componenti del gruppo di lavoro, anche in considerazione delle esperienze e del *know how* dei singoli professionisti coinvolti.

Per tale elemento T2 il concorrente deve presentare una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 20 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 5 elaborati grafici in formato non superiore a A3.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione.

Gli eventuali *curricula vitae* allegati non concorrono al calcolo del numero di pagine.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 20, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

La relazione illustrativa deve contenere un paragrafo per ogni **sub-elemento T2.1, T2.2 e T2.3** all'interno del quale dovranno essere richiamati i codici degli elaborati grafici allegati relativi a tale sub-elemento.

La relazione illustrativa nonché gli elaborati grafici allegati alla stessa saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi T2.1, T2.2 e T2.3 e dei relativi criteri di valutazione.

Con riferimento all'elemento T3-Progettazione ambientale in attuazione dei criteri ambientali minimi (piano C.A.M.).

L'elemento T3 riguarda la capacità del concorrente di prevedere nell'ambito della progettazione prevista l'integrazione ed implementazione con le questioni ambientali, in attuazione dei criteri minimi - piano C.A.M., di cui al D.M. ambiente 11/10/2017 in linea con la Green Public Procurement, di recepimento delle Direttive Europee 2010/31/UE e 2012/27/UE, e recepimento

D.M. del 26/06/15, ed ancora del D.Lgs. 102/14, nonché ai sensi dell'art.34, c.1, 2° periodo del D.Lgs. 50/16, agg.to al D.Lgs. 55/19.

Per tale elemento T3 il concorrente deve presentare una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 20 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 5 elaborati grafici in formato non superiore a A3.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 20, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

La relazione illustrativa deve contenere un paragrafo per ogni **sub-elemento T3.1, T3.2 e T3.3** all'interno del quale dovranno essere richiamati i codici degli elaborati grafici allegati relativi a tale sub-elemento.

La relazione illustrativa nonché gli elaborati grafici allegati alla stessa saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi T3.1, T3.2 e T3.3 e dei relativi criteri di valutazione.

Con riferimento all'elemento T4 – Progettazione mediante la tecnologia BIM (Building Information Modeling)

L'elemento T4 riguarda la capacità del concorrente di prevedere nell'ambito della progettazione prevista la gestione dei documenti, il coordinamento e la simulazione durante l'intero ciclo di vita dell'opera (pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione) a partire dalla creazione di un modello 3D intelligente - Sistema software di riferimento, nonché proposte creazione di visualizzazioni che consentono ai soggetti coinvolti di comprendere l'aspetto che l'edificio avrà prima della sua effettiva realizzazione, durante, e per la gestione futura.

Per tale elemento il concorrente deve presentare una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 20 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 5 elaborati grafici in formato non superiore a A3.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 20, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi

utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

La relazione illustrativa deve contenere un paragrafo per ogni **sub-elemento T4.1 e T4.2** all'interno del quale dovranno essere richiamati i codici degli elaborati grafici allegati relativi a tale sub-elemento.

La relazione illustrativa nonché gli elaborati grafici allegati alla stessa saranno oggetto di valutazione sulla base dei sub-elementi T4.1 e T4.2 e dei relativi criteri di valutazione.

Con riferimento all'elemento T5 – Progettazione della cantierizzazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'elemento T5 riguarda la fase di avvio e gestione del servizio, con particolare riferimento all'organizzazione della sicurezza antinfortunistica e sanitaria dei lavoratori, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica, al fine di garantire un controllo efficace e competente.

Per tale elemento il concorrente deve presentare una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 10 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, a cui possono essere allegati un massimo di 5 elaborati grafici in formato non superiore a A3.

La relazione illustrativa deve contenere le proposte di miglioramento della sicurezza che potrà essere assicurato con il coinvolgimento sempre maggiore degli addetti, con iniziative mirate di formazione e con l'uso di tecnologie innovative in grado di controllare l'intero processo produttivo.

Con riferimento all'elemento T6 – Attività preliminari si prevede quanto segue.

L'elemento T6 riguarda la fase di avvio del servizio, con particolare riferimento all'organizzazione e

all'esecuzione di tutte le attività preliminari (rilievi topografici, indagini geognostiche, se ritenute necessario ulteriori, e indagini sui manufatti esistenti).

L'offerta tecnica relativa all'elemento deve essere presentata utilizzando una relazione illustrativa di lunghezza massima pari a 10 facciate di formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm.

La pagina di copertina non è compresa nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati.

Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 10, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi

utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

I documenti costituenti l'offerta tecnica (relazioni ed eventuali elaborati allegati) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente articolo.

L'offerta tecnica deve essere consegnata in formato cartaceo e su supporto informatico in formato .pdf, come in seguito meglio specificato.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo economico offerto, che è invece oggetto della proposta del concorrente inserita nella “**Busta C - Offerta economica e temporale**”. Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

29. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA

La busta con scritto “**OFFERTA TEMPORALE**” contiene, a pena di esclusione:

– dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, utilizzando l'allegato al presente disciplinare di gara -modello D, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi, rispetto al tempo di giorni 80 (ottanta) previsti in progetto. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere riduzione dei tempi di esecuzione del servizio di progettazione rispetto alla durata posta a base di gara.

Verrà valutata la riduzione espressa in giorni per lo svolgimento dell'incarico. La riduzione offerta non potrà essere superiore complessivamente a **giorni 10 (dieci)** per il 1° livello di progettazione e a **giorni 6 (sei)** per il 2° livello di progettazione, quindi al massimo **giorni 16 gg (sedici) (**).**¹

La Busta con scritto “**OFFERTA ECONOMICA**” contiene, a pena di esclusione:

¹ (**) In conformità alle indicazioni delle linee guida n.1 dell'Anac.

- l'offerta economica predisposta, utilizzando l'allegato al presente disciplinare di gara -modello C, e contenere il ribasso percentuale rispetto al valore posto a base di gara e pari a **Euro 176.000,00**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre gli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso. Le offerte in aumento saranno escluse.

In considerazione del fatto che oggetto della presente procedura sono servizi di natura intellettuale, non si ritiene applicabile l'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutti i prezzi offerti ed i valori indicati devono essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Il concorrente la cui offerta economica non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, è escluso dalla gara. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verificano per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

L'offerta economica, a pena di esclusione, non deve contenere abrasioni e/o cancellature ed un'eventuale correzione deve essere confermata con la firma in originale a margine dello stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

30. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'affidamento dell'incarico avverrà con l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 3, lett b) del D. Lgs. 50/2016.

La commissione giudicatrice designata da Agorinasce valuterà, secondo i criteri di seguito indicati, la documentazione presentata da ciascun concorrente, e l'affidamento avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base dei seguenti punteggi determinati in misura che il totale massimo ammonti a **100**, secondo la seguente griglia di valutazione riepilogativa

Criteri di aggiudicazione		
Elemento Principale	sub-tot.	tot.

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA			MAX	80
T1		Professionalità ed adeguatezza dell'Offerta Tecnica, Progettazione eseguite negli ultimi 10 anni (selezione di almeno n.3 progetti)	25	
	T1.1	Qualità del progetto definitivo/esecutivo da predisporre, da valutare sulla base delle soluzioni architettoniche e funzionali nonché della qualità e completezza del grado di dettaglio dei particolari costruttivi.	10	
	T1.2	Tecniche di realizzazione e innovazioni proposte, in particolare nelle soluzioni antisismiche. La valutazione atterrà all'applicazione di tecniche avanzate specifiche, alla riduzione dei tempi di esecuzione e di costi congiuntamente alla garanzia di elevato livello qualitativo.	10	
	T1.3	Completezza documentale degli elaborati e livello di dettaglio	5	
T2		Metodologia e organizzazione svolgimento attività di progettazione	10	
	T2.1	Ottimizzazione funzioni, curricula e relativi Know-how dei singoli professionisti	5	
	T2.2	Organizzazione del gruppo di lavoro	3	
	T2.3	Attrezzature e mezzi d'opera di progettazione	2	
T3		Progettazione ambientale in attuazione dei criteri ambientali minimi (piano C.A.M.), D.M. ambiente 11/10/2017 in linea con la Green Public Procurement, di recepimento delle Direttive Europee 2010/31/UE e 2012/27/UE, nonché ai sensi dell'art.34, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.	22	
	T3.1	Finalità programmate al fine di un uso razionale delle energie e per il risparmio energetico	10	
	T3.2	Recepimento e/o miglioramenti impiantistici rispetto allo SFTE per l'uso razionale delle energie e riduzione dei consumi energetici con previsione dei risultati ai fini del risparmio energetico	7	
	T3.3	Utilizzazione di materiali ecocompatibili e tecnologie innovative a basso consumo di energia e bassa produzione di rifiuti in tutte le fasi della loro vita e buone possibilità di riciclo	5	
T4		Progettazione mediante la tecnologia BIM (Building Information Modeling)	10	
	T4.1	Gestione dei documenti, il coordinamento e la simulazione durante l'intero ciclo di vita dell'opera (pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione) a partire dalla creazione di un modello 3D intelligente - Sistema software di riferimento	7	
	T4.2	Proposte creazione di visualizzazioni che consentono ai soggetti coinvolti di comprendere l'aspetto che l'edificio avrà prima della sua effettiva realizzazione, durante, e per la gestione futura.	3	

T5	<i>Progettazione della cantierizzazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ottimizzazione e soluzioni migliorative per l'innalzamento degli standard di qualità e sicurezza in cantiere</i>	8	
T6	<i>Attività preliminari Finalità programmate di gestione per avvio attività, indagini rilievi e prove preventive preordinate alle attività di progettazione</i>	5	
	ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	MAX	20
	Offerta Temporale	5	
	Offerta Economica	15	

31. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE.

L'offerta economica e temporale (**max 20 punti**) sarà valutata sulla base

- del ribasso percentuale (in cifre e lettere) praticabile sull'importo stimato del corrispettivo complessivo, relativo alle prestazioni professionali e alle spese, posto a base di gara, con attribuzione di un punteggio massimo di **punti 15**;
- della riduzione dei tempi di esecuzione rispetto al valore posto a base di gara nei limiti di quanto precisato nel precedente art. 29, con attribuzione di un punteggio massimo di **punti 5**.

32. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL CALCOLO DEI PUNTEGGI

A) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi qualitativi T1, T2, T3, T4, T5 e T6 cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie seguendo quanto indicato nelle linee guida A.N.AC. n. 2 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Nel metodo del confronto a coppie ciascun commissario confronta tra loro, per ogni elemento/sub-elemento oggetto di valutazione, tutte le offerte tecniche indicando il grado di preferenza per ciascuna offerta rispetto a ognuna delle altre attraverso un grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti a coppie, è attribuito il valore di uno al concorrente che ha ottenuto la somma più alta ed agli altri concorrenti un coefficiente inferiore calcolato linearmente.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi agli elementi e sub-elementi di natura qualitativi T1, T2, T3, T4, T5 e T6 non sono attribuiti mediante il confronto a coppie ma sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli

commissari a ciascun subelemento, nel rispetto della seguente scala di valori:

- se il subelemento in esame risulti “non trattato”: coefficiente 0,00;
- se il subelemento in esame risulti “assolutamente inadeguato”: coefficiente 0,10;
- se il subelemento in esame risulti “inadeguato”: coefficiente 0,20;
- se il subelemento in esame risulti “gravemente carente”: coefficiente 0,30;
- se il subelemento in esame risulti “carente”: coefficiente 0,40;
- se il subelemento in esame risulti “insufficiente”: coefficiente 0,50;
- se il subelemento in esame risulti “sufficiente”: coefficiente 0,60;
- se il subelemento in esame risulti “discreto”: coefficiente 0,70;
- se il subelemento in esame risulti “buono”: coefficiente 0,80;
- se il subelemento in esame risulti “distinto”: coefficiente 0,90;
- se il subelemento in esame risulti “ottimo”: coefficiente 1,00.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

B) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Quanto *all'offerta economica*, è attribuito all'elemento economico relativo al ribasso un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare (quadratica):

$$C_i^E = (R_i / R_{max})^{\alpha}$$

essendo:

- C_i^E = coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale in lettere) del concorrente i-esimo;
- $\alpha = 0,5$;
- R_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale in lettere) più conveniente.

All'*elemento quantitativo temporale* è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i^T = T_{max} - T_i / T_{max} - T_{min}$$

dove:

- C_i^T = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'elemento relativo alla riduzione temporale;
- T_i = riduzione tempi (espressa in giorni naturali e consecutivi) offerta dal concorrente i-esimo;
- T_{max} = riduzione tempi massima offerta.

$T_{\min}$ = riduzione tempi minimo offerta;

C) METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Una volta attribuiti i coefficienti secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi, si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento/sub-elemento secondo il metodo aggregativo compensatore.

Riparametrazione dei punteggi

Per i criteri di valutazione suddivisi in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente, relativamente ai vari sub-criteri e sub-pesi, vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza, in maniera tale che per ogni criterio e ogni peso, sia esso suddiviso o meno in sub-criteri e sub-pesi, risulti individuata l'offerta tecnica che raggiunga il massimo punteggio attribuito ad ogni criterio.

Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art.83 del Codice, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno ottenuto nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio inferiore a **punti 40 (quaranta)**.

33. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 27/09/2021, alle ore 10,30**, presso la sede operativa di Agorinasce s.c.r.l., in via Vaticale, sn, SP 30, 81050, S.Maria la fossa (CE), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sito www.agrorinasce.org, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sito www.agrorinasce.org, almeno 2 giorni prima della data fissata.

La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, procederà a:

- verificare che i plichi delle offerte siano pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara;
- verificare l'integrità dei plichi pervenuti;
- aprire i soli plichi integri e pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara;

d) verificare la presenza all'interno di ciascun plico della Busta "A" e delle Buste "B" e "C", nonché accertare la loro univoca identificazione e la loro integrità.

Successivamente la commissione di gara procederà a:

- a) aprire la Busta "A" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché proceda ai sensi del p.to 5.2 della Linea Guida ANAC n.3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 al fine di adottare i relativi provvedimenti.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: le Buste A una volta aperte e verificato il contenuto secondo quanto sopra indicato, verranno opportunamente chiuse in modo adeguato così da evitare qualsiasi ipotesi di manomissione nonché posizionate all'interno dei singoli plichi. I plichi, così ricostituiti, saranno poi custoditi in appositi cassetti, le cui chiavi saranno detenute esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC.

34. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Alla selezione procederà una commissione di gara designata dalla stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La commissione giudicatrice svolgerà anche tutte le funzioni attribuite al seggio di gara.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

35. APERTURA BUSTE e C, VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE e ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa attribuzione del punteggio, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico punteggio finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà ai sensi del successivo articolo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi

dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - i casi di esclusione previsti dal presente disciplinare o dalla legge.

36. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

37. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, sulla base di una valutazione del RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Si precisa tuttavia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di partecipazione da parte di un medesimo soggetto, come indicato nel suindicato art. 9, a più di una gara per i lotti sopraindicati (quindi ad almeno due procedure), al concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti, **potrà essere aggiudicato fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotto**, in base alla rilevanza economica dell'offerta presentata per il rispettivo lotto, quindi aggiudicando il lotto per il quale è stata presentata l'offerta più conveniente per il medesimo.

La proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il RUP richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il RUP propone alla commissione giudicatrice di revocare la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, ovvero all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei

fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Agorinasce si riserva di richiedere alla Prefettura di Caserta il rilascio di informazioni tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, Agorinasce procederà all'affidamento della gara sotto condizione risolutiva dell'accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare (a) la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché la (b) la polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 106, comma 9, resesi necessarie in corso di esecuzione. La polizza dovrà avere validità dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo. Questa polizza deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004. Si precisa, infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema tipo 2.2 è assunto dalla stazione appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza. Il

massimale della polizza deve essere pari a 1.000.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€2.512,29 (diconsi euro due mila cinquecento dodici/29)**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'avvio del servizio oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione oggetto del sub-affidamento.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

38. ULTERIORI INFORMAZIONI.

Agrorinasce si riserva:

- a) di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura di gara o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- b) di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- c) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- d) di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

Agrorinasce richiederà alla Prefettura di Caserta il rilascio di informazioni tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, Agrorinasce procederà all'affidamento della gara sotto condizione risolutiva dell'accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Resta altresì inteso che per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano il D. Lgs. n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010.

39. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE DEL BANDO.

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali riguardanti persone fisiche (Regolamento UE 2016/679 - di seguito GDPR- e D.Lgs. 196/03 e S.m.i.), Agrorinasce, in qualità di stazione appaltante e Titolare del trattamento, esegue i trattamenti dei dati personali

necessari alla partecipazione alla presente gara di appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. Detti trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e sicurezza.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP)

Il Titolare del trattamento è Agorinasce – Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio s.c.r.l.– con sede legale in San Cipriano d'Aversa c/o Casa Comunale (CAP 81036) - C.F. 02514000617- (E-mail: info@agorinasce.org, PEC: agorinasce@legalmail.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo via Roma c/o Casa Comunale 81036 San Cipriano d'Aversa (CE), e-mail: privacy@agorinasce.org.

Finalità e basi giuridiche del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'espletamento delle attività connesse alla presente procedura di affidamento (acquisizione e valutazione delle domande, comunicazioni, gestione delle graduatorie, etc.), nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Detti dati sono, quindi, trattati per la stipula ed esecuzione del contratto e di misure precontrattuali, per adempiere ad obblighi giuridici cui è soggetto il Titolare del trattamento e per esercitare o difendere un diritto in caso di contestazioni o controversie giudiziarie.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è imprescindibile ai fini della partecipazione alla procedura di gara, nonché, in caso di aggiudicazione, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Tipologia di dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui al punto precedente, quali a titolo non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari necessari ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone preposte al procedimento, mediante strumenti e mezzi, sia cartacei che informatici, adottando misure di sicurezza tecniche e

amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Non è prevista l'adozione di processi decisionali automatizzati.

Comunicazione, diffusione e trasferimenti dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: autorità nazionale anticorruzione, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web della stazione appaltante dei dati personali, nella sezione "Trasparenza", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Il Titolare non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare conserva i dati personali in conformità alle disposizioni vigenti e in ogni caso per almeno cinque anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. In relazione all'aggiudicatario i dati saranno conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale; in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L'istanza può essere presentata al Titolare scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati del medesimo Titolare del trattamento tramite gli indirizzi individuati nel primo punto della presente informativa. Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

40. PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara di cui alla procedura in oggetto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali, sul sito Internet dell'Ente ed agli Albi Comunali dei Comuni di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Santa Maria La Fossa, San Marcellino e Villa Literno per giorni **15 (quindici)** decorrente dalla data odierna.

41. RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'operatore economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

San Cipriano d'Aversa, li ~~09/08/2021~~ 06/09/2021

Presidente del CdA
di Agorinasce s.c.r.l.
f.to (Dott. Giovanni Allucci)